|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche. (15G00138)

(GU n.187 del 13-8-2015)

Vigente al: 28-8-2015

Capo I   
  
  
  
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Carta della cittadinanza digitale

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche

attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i

servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di

garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,

riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il

Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche

disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di

seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) individuare strumenti per definire il livello minimo di

sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita' dei

servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal

fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni

stesse;

b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in

relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e

trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una

disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena

realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first),

nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna

amministrazione;

c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale

europea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga e

ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici

e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette

dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per

accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della

strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione

con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e

turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di

un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite

Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),

presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e

prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non

residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda non

utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli

utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione

tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le

informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in

formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con

modalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzioni

pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamento

elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le

competenze digitali di base;

d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine di

semplificare le regole di cooperazione applicativa tra

amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da

parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei

sistemi;

e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di

misurazione e valutazione della performance per permettere un

coordinamento a livello nazionale;

f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge

in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e

autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del

CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche

al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni

pubbliche e dei privati al predetto SPID;

g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di

cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni,

anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo

l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di

indisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi di

comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione

informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'

mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle

relative alla lingua italiana dei segni;

h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e

l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la

conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della

maternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo dei

richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle

amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento

dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,

secondo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e la

riservatezza dei dati;

i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione

delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di

ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo

l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una

valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'

obiettivi di risparmio energetico;

l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla

governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i

processi decisionali;

m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche e

assicurare la neutralita' tecnologica delle disposizioni del CAD,

semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga

esclusivamente principi di carattere generale;

n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui

all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della

possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo

politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito

dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato

di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione

alla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di

riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione

digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita',

attraverso una maggiore efficienza ed economicita';

o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni

adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e

coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni

vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando

le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare

il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i

principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;

p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di

identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni

elettroniche;

q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati

con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i

micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo

principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica

amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita';

r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in

generale premesse al codice civile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo

puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere

adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

Art. 2

Conferenza di servizi

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione

della conferenza di servizi e' obbligatoria, anche in base alla

complessita' del procedimento;

b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di

introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la

partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,

limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse

generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi di

economicita', proporzionalita' e speditezza dell'azione

amministrativa;

c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione

degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione

motivata di conclusione del procedimento;

d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessita' che

qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche

con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e

inequivocita' delle conclusioni espresse;

e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi

finalizzata a:

1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza

unitaria delle amministrazioni interessate;

2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico

rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli

uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello

Stato di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);

f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze

volta ad assicurare la celerita' dei lavori della conferenza;

g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle

amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della

salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro

il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle

forme di legge;

h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche

attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di

svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilita',

per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli

interessi coinvolti in modalita' telematica asincrona;

i) differenziazione delle modalita' di svolgimento dei lavori

della conferenza, secondo il principio di proporzionalita',

prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione

di riunioni in presenza;

l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del

principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di

conferenza per l'adozione della determinazione motivata di

conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie;

precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in

particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso

ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;

m) possibilita' per le amministrazioni di chiedere

all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di

autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purche'

abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse

nei termini;

n) definizione, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,

economicita' e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la

valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi

pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al

procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela

dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della

salute o della pubblica incolumita', in modo da pervenire in ogni

caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;

previsione per le amministrazioni citate della possibilita' di

attivare procedure di riesame;

o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui

agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della

legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che

disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;

p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di

servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;

q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di

integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il

termine tali richieste non possano essere evase, ne' possano in alcun

modo essere prese in considerazione al fine della definizione del

provvedimento finale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta

del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello

schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo'

comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,

che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma

1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere

adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente

articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive.

Art. 3

Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni

pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 e' inserito

il seguente:

«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra

amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.

Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o

nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di

gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti

normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni

pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il

proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal

ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa

documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine

e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere

il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze

istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo

puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il

nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli

elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse

ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato

comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si

intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni

statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di

provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in

cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta

comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della

salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e

amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali

casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo

2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le

amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o

nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da

parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini

senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla

osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi

in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano

l'adozione di provvedimenti espressi.».

Art. 4

Norme per la semplificazione e l'accelerazione

dei procedimenti amministrativi

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti

amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici

della materia:

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo,

relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse

generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono

essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del

Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera

a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o

sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere

c) e seguenti;

c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini,

ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli

applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.

241, e successive modificazioni;

d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione,

previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al

Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;

e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte

amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di

raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla

lettera d);

f) definizione dei criteri di individuazione di personale in

servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di

specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono

avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d)

senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a

quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Art. 5

Segnalazione certificata di inizio attivita', silenzio assenso,

autorizzazione espressa e comunicazione preventiva

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di

segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso,

ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione espressa

e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione preventiva,

sulla base dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi

articoli, dei principi del diritto dell'Unione europea relativi

all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di

ragionevolezza e proporzionalita', introducendo anche la disciplina

generale delle attivita' non assoggettate ad autorizzazione

preventiva espressa, compresa la definizione delle modalita' di

presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e

di svolgimento della procedura, anche telematica, nonche' degli

strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai

predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo di comunicare ai

soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i

termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere ovvero

entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad

accoglimento della domanda.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in

relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e

previo parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di

trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di

decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque

procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione,

che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma

1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere

adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

Art. 6

Autotutela amministrativa

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei

requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di

sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo

comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione

dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di

essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i

suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente,

con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la

sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure

necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta

giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle

misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende

vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al

comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,

l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti

dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste

dall'articolo 21-nonies»;

b) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «denuncia» e' sostituita dalla

seguente: «segnalazione»;

2) il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 21-quater, comma 2, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «La sospensione non puo' comunque essere disposta o

perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento

di cui all'articolo 21-nonies.»;

d) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»

sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi

dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di

attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il

provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;

2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di

false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di

certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto

di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in

giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo

la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta

salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni

previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma

136 e' abrogato.

Art. 7

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.

190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di

applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei

risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di

appartenenza delle informazioni concernenti:

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione

degli appalti pubblici;

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di

ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,

servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare

complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici,

aggiornati periodicamente;

4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle

amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di

verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del

Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della

corruzione e della relazione annuale del responsabile della

prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della

relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore

efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione

per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di

misurazione e valutazione delle performance nonche'

dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi;

conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle

responsabilita' dei soggetti interni che intervengono nei relativi

processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di

pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le

duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti

attraverso la pubblicita' totale o parziale di banche dati detenute

da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo

svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive

modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti

all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica

dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa,

nonche' dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di

divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici

e privati;

g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle

sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento

della liberta' di informazione attraverso il diritto di accesso,

anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla

titolarita' di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di

segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e

privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle

risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai

sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina,

mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle

amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un

sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento

degli elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali

del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni

che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di

accesso, di procedure di ricorso all'Autorita' nazionale

anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso

ai sensi della presente lettera, nonche' della tutela giurisdizionale

ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di

cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e

successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di

ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo

puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere

adottati.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui

all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il

Governo e' delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle

spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente

alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie,

tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da

conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto

alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle

comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

104 del 7 maggio 2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle

operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per

tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria

nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa

complessivo pari almeno al 50 per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalita' per l'adeguamento

delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in

conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e

organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche

al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente

incompatibile con i principi di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su

proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere

del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di quarantacinque

giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto

legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo

schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso

alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che

si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di

trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere

comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei

trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma

3 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta

giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere

adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo puo'

adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della

procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi

recanti disposizioni integrative e correttive.

Capo II   
  
  
  
ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del

Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative

nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti

legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella

periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale

destinati ad attivita' strumentali, fatte salve le esigenze connesse

ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e

correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai

cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la

dimostrata impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi

strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa

l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui;

riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al

fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o

funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di

cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso

decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione,

efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi;

razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di

polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio

al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la

gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero

unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali

operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalita'

definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo

75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto

2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della

sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente

alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale

assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le

competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva

contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli

stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le

connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli

di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della

sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalita'

esistenti, delle specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni da

attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni

trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti

modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia

di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in

aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche

attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di

reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera,

tenendo conto del merito e delle professionalita', nell'ottica della

semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale

unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e

qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche,

comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione

delle esigenze di funzionalita' e della consistenza effettiva alla

data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le

facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'

assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del

personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti

economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni

transitorie, fermi restando le peculiarita' ordinamentali e

funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonche' i

contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre

2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente

legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo

forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei

costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia,

nonche' la facolta' di transito, in un contingente limitato, previa

determinazione delle relative modalita', nelle altre Forze di

polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse

attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con l'assunzione

della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche,

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative

dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse

finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a

qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle

voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e

quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica

di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di

spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti

alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,

tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155,

secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4) previsione

che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga

altresi' le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo

34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive

modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea

con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7

aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze

di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai

compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e

conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche

esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e

qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni

organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura

permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;

b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando

l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e

dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione

delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonche'

ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme

obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del

coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare,

nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;

c) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare

i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche',

all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di

adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, definire:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative

funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e alla

promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del Presidente del

Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri

in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche

pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza,

diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da

garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con

provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in

Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei

Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con

determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione

alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche

al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del

relativo personale, con eventuale riduzione del numero e

pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative

amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie

governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio

delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel

rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e

gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici

ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle

autorita' indipendenti e viceversa; individuazione di criteri

omogenei per la determinazione del trattamento economico dei

componenti e del personale delle autorita' indipendenti, in modo da

evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la

relativa professionalita'; individuazione di criteri omogenei di

finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare maggiori

oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non

attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di

riferimento, o comunque regolate o vigilate;

7) introduzione di maggiore flessibilita' nella disciplina

relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la

semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di

organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli;

introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a

quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze

di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando

comunque la compatibilita' finanziaria degli stessi, anche attraverso

l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti

dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;

d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di

autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi

connessi alla gestione dei dati relativi alla proprieta' e alla

circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi

risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa

valutazione della sostenibilita' organizzativa ed economica, delle

funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente

introduzione di un'unica modalita' di archiviazione finalizzata al

rilascio di un documento unico contenente i dati di proprieta' e di

circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire

anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra

struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in

combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni

contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della

rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni

attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze

connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a

criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione

residente, all'eventuale presenza della citta' metropolitana, alle

caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli insediamenti

produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle

immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie

con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio

territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale

punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e

cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilita'

dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni di

direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte

dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo

l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la

separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e

di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del

riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui

all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni

riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione

delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine

necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti

gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;

definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della

sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione

delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica

nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando

quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione

della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze

esercitate;

f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e

soggetti privati che svolgono attivita' omogenee: semplificazione e

coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il

mantenimento della sua specificita'; riconoscimento delle

peculiarita' dello sport per persone affette da disabilita' e

scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato

italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo

di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie

attualmente in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per

tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse umane, di

CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio;

previsione che il personale attualmente in servizio presso il

Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa;

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della

disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28

gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,

all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla governance

tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla

semplificazione e unificazione delle procedure doganali e

amministrative in materia di porti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei

decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la

ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno

dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o

soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le

competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e

locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino in

conformita' al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio

delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,

non duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere

efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti

locali.

3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma

1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per

l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di

euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il

quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun

decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari e della Commissione

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine

di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la

scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente

i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni

spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali,

anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di

polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve

le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di

attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il

coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela

dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i

controlli nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le

funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province

autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformita' a quanto

disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di

attuazione.

Art. 9

Disposizioni concernenti l'Ordine

al merito della Repubblica italiana

1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla

seguente: «dieci»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano

in carica sei anni e non possono essere confermati»;

3) il quarto comma e' abrogato;

b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio

dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo

comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti

di nomina dei nuovi membri.

2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del

Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto

dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29

novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;

c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta

dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio

dell'Ordine».

Art. 10

Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per

la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come

modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il

conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa

materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese

tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione

del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60 mediante accorpamento

di due o piu' camere di commercio; possibilita' di mantenere la

singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia

dimensionale minima di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o

annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di

almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la

istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia autonoma

e citta' metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a

indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto

delle specificita' geo-economiche dei territori e delle

circoscrizioni territoriali di confine, nonche' definizione delle

condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni

regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto

limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per

l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province

montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.

56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori

montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e

collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per

assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita' fiscale

delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla

cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da

realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte

indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare

riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di

semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e

individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione

di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche'

attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate

dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre

amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a

quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a

tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando

progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e

gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e

valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di

commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della

trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese,

garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale

e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso

il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,

sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualita' delle

prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna

funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilita' prodotta

per le imprese, nonche' di un sistema di monitoraggio di cui il

Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il

rispetto degli standard;

f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle

giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui

criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione

delle imprese, e sul limite ai mandati, nonche' delle unioni

regionali, delle aziende speciali e delle societa' controllate;

individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento,

la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi

associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il

mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina

dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuita' degli

incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti;

definizione di limiti al trattamento economico dei vertici

amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto

degli accorpamenti gia' deliberati alla data di entrata in vigore

della presente legge;

h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la

sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso

per la promozione dell'attivita' economica all'estero, e il

mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri

sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di

riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di

inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con

il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del

parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale

il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo

e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere

adottato.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente

articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive.

Capo III   
  
  
  
PERSONALE

Art. 11

Dirigenza pubblica

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, uno o piu' decreti legislativi in materia

di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici

uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti

principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato

in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di

accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio

del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e

caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo le

previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca

dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo

professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei

ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della

tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli,

alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei

dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in

cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli

delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici

nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici di ricerca

e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del

personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della

distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di

sezioni per le professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici

anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto

della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza

nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse

amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza

scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di

reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante

con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati

con modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',

l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure

trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di

merito e incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;

previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica

del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del

concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento

e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del

Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta

Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei

dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel

suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti

pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali;

attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la

dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero

1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della

dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica

del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma

restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza

medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolo

unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,

confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti

locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione

per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al

numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del

direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo

restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della

figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti

di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'

amministrativa e controllo della legalita' dell'azione

amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai

dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di

coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo

adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono

iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di

cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico

dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione

del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente

in materia di contenimento della spesa di personale, specifica

disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce

professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore

del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al

presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza

nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche

come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro

che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e

per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di

accesso in carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della

presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in

materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli

enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di

attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'

amministrativa e controllo della legalita' dell'azione

amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano

se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento

degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per le citta'

metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000

abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un

direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico

di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale

ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalita'

dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di

ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche,

dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via

associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in

sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in

attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli

enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del

citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti

di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'

amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalita'

dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, gia' iscritti nel

predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' ai

soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai

vincitori del corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di

entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta

ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal

titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi

regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre

2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo unico delle

leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle

relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei

rapporti con la pubblica amministrazione;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di

selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori

pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il

possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;

cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui

alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti,

definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema

amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di

accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del

corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i

primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in

relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a

esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della

dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla

base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale

e' stato attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,

con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali

e delle autorita' indipendenti; previsione di sezioni speciali del

corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di

selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito

internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non

inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico

per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di

posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e

non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente

lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilita' di

reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere

speciali e delle autorita' indipendenti; formazione della graduatoria

finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo

determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo

esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un

organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in

relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a

esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con

eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di

mancato superamento dell'esame di conferma;

d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici

dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto

organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con

eventuale trasformazione della natura giuridica, con il

coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di

riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina

dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e

c), in modo da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei

contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla

lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

possibilita' di avvalersi, per le attivita' di reclutamento e di

formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con

procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali

e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola

nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui

all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto

legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei

trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di

formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni

fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei

comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti:

definizione di obblighi formativi annuali e delle modalita' del

relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella

formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare

gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette

attivita' di formazione;

f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:

semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra le

amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei

casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso

delle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' della

dirigenza medica e sanitaria;

g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali:

possibilita' di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a

ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per

ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di

competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della

complessita', delle responsabilita' organizzative e delle risorse

umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di

ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base

di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai

criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b);

rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente,

dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle

specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle

esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il

settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'

attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero

predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti,

sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi

relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad

uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni

di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto

nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e

criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa

Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano

conto della diversita' delle esperienze maturate, anche in

amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante

delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli

incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere

entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende

acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non

assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)

del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative,

fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente

eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative

percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non

statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che

si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo

anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla

lettera a) del presente comma;

h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali:

durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa

partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo

degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per

una sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali il

dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di

presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato

raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura;

equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilita'

di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo

strettamente necessario al completamento delle procedure per il

conferimento del nuovo incarico;

i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del

trattamento economico fondamentale e della parte fissa della

retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei

decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di

incarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina della

decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di

collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa;

loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in

altre amministrazioni ovvero nelle societa' partecipate dalle

amministrazioni pubbliche, o per svolgere attivita' lavorativa nel

settore privato, con sospensione del periodo di disponibilita';

possibile destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto

presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di

lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di

incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione

della possibilita', per i dirigenti collocati in disponibilita', di

formulare istanza di ricollocazione in qualita' di funzionario, in

deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche

amministrazioni;

l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei

suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;

costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della

valutazione;

m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti: riordino

delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di

responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare

dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita'

dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile, con

particolare riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti

della responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione

della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della

responsabilita' disciplinare ai comportamenti effettivamente

imputabili ai dirigenti stessi;

n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del

trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di

ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente

destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali

vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico

fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione

fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della

retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in

riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della

retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo

collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera

amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente;

definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo

stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia

dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di

posizione e di risultato rispetto al totale; possibilita' di ciascun

dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non piu' di un

decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei

suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della

disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle

disponibilita' dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito

istituzionale dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;

definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati

alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale

riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei

dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli

incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento

economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il

conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento

degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni

di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;

riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle

diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle

amministrazioni nazionali;

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore

generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario,

nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei

servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio

sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo

3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del

procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione,

definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli,

previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di

specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza

dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale

composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle

regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei

istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza

biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere

per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito

di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti

nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da

ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma

che procede secondo le modalita' del citato articolo 3-bis del

decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;

sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori

generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari

e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla

garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del

programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita' di

reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di

mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi

ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati

motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o

regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialita';

selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei

direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove

previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi

socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali,

scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni

regionali composte da esperti di qualificate istituzioni

scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli

idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali

devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza

dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti

o del principio di buon andamento e imparzialita'; definizione delle

modalita' per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della

presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di

rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti

al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non

definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno

erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi

alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del

parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema

di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque

procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere

adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura

stabiliti dal presente articolo, uno o piu' decreti legislativi

recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 12

Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in

materia di natura e durata degli incarichi direttivi

dell'Avvocatura dello Stato

1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, e'

inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati

generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con

l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle

sue funzioni e assicurano l'omogeneita' delle difese e delle

consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati

dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni

dalla data di avvio della procedura selettiva.

2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato

distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per

la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico puo'

essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla

data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione

da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in

corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli

incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo

rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per

una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla

data del collocamento a riposo se anteriore.

4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma,

lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato

generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello

Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli

incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali

del candidato, nonche' della professionalita' acquisita, desunta in

particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio

e ricavabili dall'esame dell'attivita' svolta.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello

Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda

formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per

il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di

reiezione delle stesse, e' assegnato alle funzioni non direttive nel

medesimo ufficio».

Art. 13

Semplificazione delle attivita'

degli enti pubblici di ricerca

1. Al fine di favorire e semplificare le attivita' degli enti

pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative piu'

consone alle peculiarita' degli scopi istituzionali di tali enti,

anche considerando l'autonomia e la terzieta' di cui essi godono, il

Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

uno o piu' decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e

del documento European Framework for Research Careers, con

particolare riguardo alla liberta' di ricerca e all'autonomia

professionale; consentire la portabilita' dei progetti di ricerca e

la relativa titolarita' valorizzando la specificita' del modello

contrattuale del sistema degli enti di ricerca;

b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole

piu' snello e piu' appropriato a gestirne la peculiarita' dei tempi e

delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle

partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di

missioni fuori sede finalizzate ad attivita' di ricerca, del

reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le

altre attivita' proprie degli EPR;

c) definizione di regole improntate a principi di responsabilita'

ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli

preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli

amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente

a quelli di tipo «a budget»;

e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo

coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro

delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilita' con le

norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del

parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema

di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque

procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'

successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri

della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al

comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri

definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

Art. 14

Promozione della conciliazione dei tempi di vita

e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di

bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a

fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la

sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di

nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione

lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento

dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita',

garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano

penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della

progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il

raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono

oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della

performance organizzativa e individuale all'interno delle

amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano

altresi' i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno,

individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto

sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonche'

sulla qualita' dei servizi erogati, delle misure organizzative

adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei

dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia

nelle loro forme associative.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di

bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con

asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso

accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla

genitorialita', aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei

commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole

inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia,

possono definire modalita' e criteri per l'adeguamento dei rispettivi

ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per l'importo di 2

milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,

della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge

27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione

del fondo di cui al comma 1 e' determinata annualmente ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196»;

b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di

dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle

seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti

dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di

dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,

nonche' da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e

da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche

comunali,».

6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' inserito il

seguente:

«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in

specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi

sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di

trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune

diverso da quello di residenza, previa comunicazione

all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla

suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il

trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove

vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica

professionale».

7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di sostegno della

maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato

a casi o esigenze eccezionali».

Art. 15

Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento

penale per il personale delle Forze armate

1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento

penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad

oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede

l'autorita' giudiziaria, si applica la disciplina in materia di

rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui

all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Capo IV   
  
  
  
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 16

Procedure e criteri comuni per l'esercizio

di deleghe legislative di semplificazione

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso

termine previsto dall'articolo 17, decreti legislativi di

semplificazione dei seguenti settori:

a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e

connessi profili di organizzazione amministrativa;

b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna

materia, con le modifiche strettamente necessarie per il

coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle

lettere successive;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle

disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche

strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare

il linguaggio normativo;

c) risoluzione delle antinomie in base ai principi

dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della

materia;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva

l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in

generale premesse al codice civile;

e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con

quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la

piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i

destinatari dell'azione amministrativa.

3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri direttivi

indicati negli articoli da 17 a 19.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su

proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere

della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di

Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il

quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun

decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari e della Commissione

parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine

di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine

previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la

scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la

scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora

non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente

i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del

decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente

articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al

comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo

adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi

dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di

cui ai commi 2, 3 e 4, uno o piu' decreti legislativi recanti

disposizioni integrative e correttive.

Art. 17

Riordino della disciplina del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in

materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e

connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati,

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,

entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si

aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi

di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale

acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con

le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei

servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi

politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato

accesso dall'esterno;

b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento

della capacita' dei candidati di utilizzare e applicare a problemi

specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilita' di

svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove

concorsuali relative a diversi concorsi;

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni

pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione

delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire

adeguate partecipazione ed economicita' dello svolgimento della

procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione

uniformi, per assicurare omogeneita' qualitativa e professionale in

tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione

delle modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con la

predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza

dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di

misure di pubblicita' sui temi di concorso e di forme di preselezione

dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il

reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale;

definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero

dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei

termini di validita' delle graduatorie; per le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di

approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente

comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica,

l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente

all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie

siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore

della presente legge;

d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la

partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle

pubbliche amministrazioni;

e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua

inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al

concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni

giudicatrici, secondo modalita' definite dal bando anche in relazione

ai posti da coprire;

f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione

di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio

1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio

1997, n. 127, e successive modificazioni;

g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato

alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento

in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in

relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di

controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza

del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale

appartenente alle categorie protette;

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui

all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di

funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g)

e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo

delle prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto tecnico

alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e

valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione

del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e

rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della

contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di

contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei

controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla

stessa; definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento

della funzione di consulenza in materia di contrattazione

integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione

integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione

amministrativa, la valorizzazione del merito e la parita' di

trattamento tra categorie omogenee, nonche' di accelerare le

procedure negoziali;

i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento

medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti

pubblici, al fine di garantire l'effettivita' del controllo, con

attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della

relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle

amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per

la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la

definizione delle modalita' d'impiego del personale medico

attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per

la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle

liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni,

differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro

delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,

previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da

rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e

territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati

maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con

il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti

dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli

accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo

3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale

da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

nonche' al centro per l'impiego territorialmente competente della

comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non

coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di copertura

della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto

dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle

pubbliche amministrazioni;

o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con

individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate

dalla compatibilita' con la peculiarita' del rapporto di lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze

organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di

prevenire il precariato;

p) previsione della facolta', per le amministrazioni pubbliche,

di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base

volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della

retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo,

garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai

sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

564, la possibilita' di conseguire l'invarianza della contribuzione

previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse

effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per

retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel

rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.

Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve

comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti

previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

q) progressivo superamento della dotazione organica come limite

alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di

facilitare i processi di mobilita';

r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei

dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialita';

razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al

fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi

distinti per la misurazione dei risultati raggiunti

dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di

efficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delle

amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche

mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione

degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una

maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della

disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione

di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della

pubblica amministrazione;

s) introduzione di norme in materia di responsabilita'

disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e

rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione

l'esercizio dell'azione disciplinare;

t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo

politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di

responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita'

agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per

l'attivita' gestionale;

u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni

pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi

in ambiti temporali definiti;

v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province

autonome di Trento e di Bolzano della potesta' legislativa in materia

di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della

disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento

della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al

contenimento del costo del personale, nonche' dei rispettivi statuti

speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di

cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica;

z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di

lavoro di persone con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999,

n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni

pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile

dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare

riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui

all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte

delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la

semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del

lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego

territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa

alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche

di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalita' di

copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente,

nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni

pubbliche, nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato

invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento

numerico di lavoratori con disabilita' da parte del centro per

l'impiego territorialmente competente.

2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono

essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o piu'

decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16,

purche' i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo

11, comma 1.

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e

successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai

seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai

periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i

soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita',

la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne'

rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

Art. 18

Riordino della disciplina delle partecipazioni

societarie delle amministrazioni pubbliche

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in

materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

e' adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della

disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione

della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei

regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di societa' in relazione alle attivita'

svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e

qualita' della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta,

alla modalita' diretta o mediante procedura di evidenza pubblica

dell'affidamento, nonche' alla quotazione in borsa o all'emissione di

strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e

individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio

di proporzionalita' delle deroghe rispetto alla disciplina

privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e

crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle

partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed

economicita', ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei

limiti per la costituzione di societa', l'assunzione e il

mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni

pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti

strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la

gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei

principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche

gia' in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilita' degli

amministratori delle amministrazioni partecipanti nonche' dei

dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle societa'

partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi

pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia

dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di

onorabilita' dei candidati e dei componenti degli organi di

amministrazione e controllo delle societa', anche al fine di

garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e

il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le

politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo

conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri

di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei

risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi

ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile

degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare

la qualita' del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della

congruita' della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso

l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilita' dei dati

economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza,

nonche' la loro pubblicita' e accessibilita';

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti

proprietari;

h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti

pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di

disciplina e controllo;

i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con bilanci

in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra

amministrazione pubblica e societa' partecipate secondo i criteri di

parita' di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di

mercato;

m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali:

1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e

funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la

scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' di

procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e

la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero

dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;

2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse

economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi

con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle

societa', nonche' definizione, in conformita' con la disciplina

dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad

assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare

effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina

dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e

attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' dei

servizi;

3) rafforzamento delle misure volte a garantire il

raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza, efficacia ed

economicita', anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero

delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,

intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale

e societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza

pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel

sito internet degli enti locali e delle societa' partecipate

interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di

efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il

confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione

dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle

societa' partecipate;

5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata

attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al

presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti

dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle

disposizioni in materia;

6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a

favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di

ristrutturazione e privatizzazione relativi alle societa'

partecipate;

7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni

previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di

rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli enti

locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano

analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del

servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di

qualita', per ciascun servizio o attivita' svolta dalle societa'

medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso

l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita'

separata.

Art. 19

Riordino della disciplina dei servizi pubblici

locali di interesse economico generale

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in

materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale e'

adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono

a quelli di cui all'articolo 16:

a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle

citta' metropolitane, da esercitare nel rispetto dei principi e dei

criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale,

dell'individuazione delle attivita' di interesse generale il cui

svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei

bisogni degli appartenenti alle comunita' locali, in condizioni di

accessibilita' fisica ed economica, di continuita' e non

discriminazione, e ai migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi'

da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;

b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva,

comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di

concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualita'

e l'efficienza del servizio;

c) individuazione della disciplina generale in materia di

regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico

generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per

l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi

di adeguatezza, sussidiarieta' e proporzionalita' e in conformita'

alle direttive europee; con particolare riferimento alle societa' in

partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione

delle antinomie normative in base ai principi del diritto dell'Unione

europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e

13 giugno 2011;

d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e

armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione

territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza

economica;

e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i

presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalita' di

gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto

dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia

di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti

pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa,

economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata

pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo

riconoscimento, proporzionalita';

f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialita' o di

riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli

enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attivita' e delle

gestioni secondo criteri di economicita' ed efficienza, ovvero

l'eliminazione del controllo pubblico;

g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi

tariffari che tengano conto degli incrementi di produttivita' al fine

di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;

h) definizione delle modalita' di tutela degli utenti dei servizi

pubblici locali;

i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro

armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia

di modalita' di affidamento dei servizi;

l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di

regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche

attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilita' o

sull'inconferibilita' di incarichi o cariche;

m) revisione della disciplina dei regimi di proprieta' e gestione

delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di

cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e

valorizzazione della proprieta' pubblica, di efficienza, di

promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione,

di semplificazione;

n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e

controllo tra i diversi livelli di governo e le autorita'

indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e

nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli

sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel

contempo gli standard qualitativi dei servizi;

o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale

per gli utenti dei servizi;

p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei

cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive

alle amministrazioni pubbliche e alle societa' di servizi sulla

qualita' e sui costi degli stessi;

q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari

nelle attivita' previste all'articolo 18, per favorire investimenti

nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di

razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che

operano nel settore;

r) previsione di termini e modalita' per l'adeguamento degli

attuali regimi alla nuova disciplina;

s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi

sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;

t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni

speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla

disciplina giuridica dei rapporti di lavoro;

u) definizione di strumenti per la trasparenza e la

pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi

pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti

affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio

tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico

generale;

v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso

banche dati nazionali gia' costituite, dei dati economici e

industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli

standard di qualita', nel rispetto dei principi dettati dalla

normativa nazionale in materia di trasparenza.

Art. 20

Riordino della procedura

dei giudizi innanzi la Corte dei conti

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo

recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale

concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la

Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto

e i giudizi a istanza di parte.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai principi

e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15

marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili,

si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni

innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle

giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di

procedura civile espressione di principi generali e assicurando la

concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della

giurisdizione contabile;

b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della

peculiarita' degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti

soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e

dell'effettivita' della tutela e nel rispetto del principio della

ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure

informatiche e telematiche;

c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonche' le

funzioni e le attivita' del giudice e delle parti, attraverso

disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi

vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di

riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;

d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di

prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una

sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto

di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo

di durata del processo;

e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito

monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve

entita' patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia

periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario,

con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e

immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per

la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso

arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del

pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo

grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico

imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile;

prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in

appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per

cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione,

restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;

g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di

eventuale invito a dedurre in conformita' ai seguenti principi:

1) specificita' e concretezza della notizia di danno;

2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale

devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno

accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;

3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilita'

dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal

presunto responsabile, con facolta' di assistenza difensiva;

4) specificazione delle modalita' di esercizio dei poteri

istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle

forze di polizia, anche locali;

5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;

6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su

ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni

di soggetto gia' destinatario di formalizzata archiviazione;

h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di

obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente

pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure

cautelari;

i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze

tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con

indicazione delle modalita' di liquidazione dei compensi, ovvero

l'utilizzo di albi gia' in uso presso le altre giurisdizioni o

l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni

pubbliche;

l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e

coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura

civile relativamente ai seguenti aspetti:

1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle

domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione

ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e

dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di

translatio, in conformita' ai principi della speditezza procedurale,

della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della

salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialita' e

terzieta' del giudice;

2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche

ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le

azioni previste dal codice di procedura civile, nonche' i mezzi di

conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo

III, capo V, del codice civile;

m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni

mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,

nonche' riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni

impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione

dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il

regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la

disciplina dei termini per la revocazione in conformita' a quella

prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del

giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;

n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di

questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di

competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso

ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo,

proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede

giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 374

del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio

ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;

o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti

l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento

del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarita'

di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione

mobiliare o immobiliare, nonche' prevedere l'inclusione del credito

erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI,

titolo III, capo II, del codice civile;

p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed

esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed

elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresi' il

rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei

conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti

locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei

medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale

procedimento per responsabilita' amministrativa, anche in sede

istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza

dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di

causalita'.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresi' a:

a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio

alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita

delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili

e applicabili al rito contabile;

b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del

riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione

dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse

al codice civile;

c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in

relazione alle norme non abrogate;

d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi gia'

in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina

processuale.

4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al

comma 1 e' istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici

e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una

commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta

da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti

del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali

prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al

rimborso delle spese.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto

sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti

ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.

273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,

successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione

dello schema. Decorso il termine, il decreto puo' essere comunque

adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del

Consiglio dei ministri.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu'

decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive

che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al

presente articolo.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge

che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti

amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione

delle leggi, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il

Parlamento, uno o piu' decreti legislativi per l'abrogazione o la

modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31

dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente

legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti

principi e criteri direttivi:

a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono

l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere

modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi

provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;

b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono

l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non

sussistono piu' le condizioni per l'adozione dei provvedimenti

medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;

c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della

normativa;

d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe

effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;

e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono

adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione

europea;

f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che

costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea

e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali

ratificati dall'Italia.

2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 e'

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e

della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono

resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,

decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il

termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che

precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega,

quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non

intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i

testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di

informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale

termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo

dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo puo'

adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della

procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi

recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 22

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5,

lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti

legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute

nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia

conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o

maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di

copertura.

3. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti

legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino

compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore

dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse

finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |